



Oggetto: PROCEDURA PER IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE VOLONTARIA (VIA) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E DELLA L.R. 4/2018 PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOCALE CHIUSO, IN VIA CONVERTITE 6 A FAENZA, PROPOSTA ENOMONDO SRL.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

VISTA la L.R. 4/2018 "Disciplina della valutazione ambientale dei progetti" ed in particolare l'art. 21:

1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

a) (...);

b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;

c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat. In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa

per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi.

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

(...)

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i, ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del SAC ARPAE di Ravenna, ns PG. n. 8188 del 28.03.2019, con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2019;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Enomondo, assunta agli atti con PG 24257 del 10.10.2019, contenente il Rapporto ambientale aggiornato;

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale **si propone:**

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 4/2018, dalla procedura per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione Ambientale volontaria (VIA) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 4/2018 per il progetto di realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso, in via Convertite 6 a Faenza.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante urbanistica attivata, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 4/2018, dalla procedura per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione Ambientale volontaria (VIA) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 4/2018 per il progetto di realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso, in via Convertite 6 a Faenza. Il presente parere è subordinato all'ottemperanza delle "raccomandazioni" di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE SAC Ravenna con nota ns. PG 25862 del 29.10.2019 e riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.

3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al SAC ARPAE di Ravenna;
6. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019 tenuto conto della sospensione dei termini conseguente a richiesta di integrazione;
7. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale;

VISTA la Delibera C.P. n. 12 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Adozione";

VISTA la Delibera C.P. n. 13 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico DI Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;

VISTO il proprio Atto n. 45 del 26/03/2019 ad oggetto: " Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021- esercizio 2019 –Approvazione"

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 922102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 4/2018, dalla procedura per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione Ambientale volontaria (VIA) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 4/2018 per il progetto di realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso, in via Convertite 6 a Faenza;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante urbanistica attivata, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 4/2018, dalla procedura per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione Ambientale volontaria (VIA) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 4/2018 per il progetto di realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso, in via Convertite 6 a Faenza. Il presente parere è subordinato all'ottemperanza delle

“raccomandazioni” di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 25862 del 29.10.2019 e riportate al punto b. del “Constatato” della Relazione allegato A) al presente Atto;

3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della Relazione allegato A) al presente Atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto, come indicato al comma 8 dell’art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al SAC ARPAE di Ravenna;
6. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019 tenuto conto della sospensione dei termini conseguente a richiesta di integrazione

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2019-2021 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta dal SAC ARPAE di Ravenna.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO : COMUNE DI FAENZA

PROCEDURA PER IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) COMPRESIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) VOLONTARIA E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., DELLA L.R. N. 4/2018 PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOCALE CHIUSO, IN VIA CONVERTITE, 6, FAENZA, PROPOSTO DA ENOMONDO SRL.

IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. 4/2018 "Disciplina della valutazione ambientale dei progetti" ed in particolare l'art. 21:

1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

a) (...);

b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;

c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat. In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi.

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

(...)

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone:

La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 3065 in data 28.02.1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 94 in data 01.02.2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna e sua successiva variante approvata dallo stesso organo regionale con deliberazione n. 2663 del 3.12.2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006;

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del SAC ARPAE di Ravenna, ns prot. n. 249 del 07.01.2019, con la quale è stata richiesta la verifica di completezza della documentazione presentata dalla ditta Enomondo s.r.l. riguardante la procedura per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione Ambientale volontaria (VIA) ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 4/2018 per il progetto di realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso, in via Convertite 6 a Faenza;

VISTA la nota del Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna, PG. 1833 del 22.01.2019, con la quale è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la nota del SAC ARPAE di Ravenna, ns prot. n. 8188 del 28.03.2019, con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2019;

VISTA la nota del Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna, PG 12060 del 09.05.2019, con la quale è stato prodotto il contributo istruttorio ai fini dei lavori dell'anzidetta Conferenza dei Servizi;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Enomondo, assunta agli atti con PG 24257 del 10.10.2019, contenente il Rapporto ambientale aggiornato;

VISTA la nota del SAC ARPAE di Ravenna del 29.10.2019 Ns PG. 25862/2019 con la quale è stato trasmesso alla Provincia il referto istruttorio ai fini VAS;

PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n. 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n. 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

CONSTATATO:

CHE il progetto presentato dalla Ditta Enomondo interessa lo stabilimento insediato in via Convertite 6/8 a Faenza e prevede la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio finalizzato alla migliore gestione del digestato prodotto dalla depurazione dei reflui di origine agroalimentare della attigua Caviro Extra, la quale ha presentato un progetto, con un analogo procedimento, interconnesso con l'intervento in oggetto.

L'area interessata dal progetto Enomondo ricade tra gli "Ambiti per nuovi insediamenti produttivi sovracomunali", così come classificati dal PSC del Comune di Faenza e la cui attuazione è subordinata all'approvazione del Piano Operativo Comunale. Pertanto, in assenza del POC, il progetto viene autorizzato in variante alla pianificazione comunale con conseguente variazione del RUE (P3_Tavola 7.3 e scheda n. 67) in coerenza a quanto autorizzato con il procedimento in oggetto.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat, così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, fornisce una disamina degli articoli del PTCP interessati dalla presente variante, ed in particolare nell'apposito paragrafo denominato "Conformità della variante rispetto ai vincoli e tutele"

In riferimento all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, di cui alla "Variante specifica al Piano territoriale di coordinamento provinciale in attuazione al P.R.G.R. approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03.05.2016", approvata con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27 febbraio 2019, dall'esame della tav.4-11 si riscontra che l'intervento ricade parzialmente in un Area ad ammissibilità condizionata in quanto interessata da "Fasce di rispetto delle infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc.)". Pertanto, ai sensi della lettera b. dell'art. 6.2 delle NTA del PTCP, l'intervento è ammissibile a condizione che venga acquisito, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, il nulla osta/parere dell'Ente proprietario/gestore dell'infrastruttura. Al riguardo si riscontra che è stato acquisito il parere di Terna Rete Italia Spa e SNAM Rete gas Spa.

Sempre in riferimento all'art. 6.2, la compatibilità dell'intervento è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

a)
(...)

In merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art. 27 delle norme del PSAI Reno, art. 31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, art. 6 e art. 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica.

Si riscontra che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha espresso parere, formulando condizioni alla progettazione.

(...)

c) Le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione. A questo scopo è stato prodotto un apposito documento tecnico (elaborato 1.9) attestante che l'attività in esame non reca pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 25862 del 29.10.2019 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

Tenuto conto della Pratica di VALSAT sulla variante agli strumenti urbanistici del Faenza nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e comprensivo di VIA volontaria ai sensi della LR 4/2018 relativo al progetto denominato "Realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso sito in via Convertite, 6 in comune di Faenza", trasmessa dalla Ditta ENOMONDO Srl il 14/12/2018 (ns PGRA 17601 del 17/12/2018).

Esaminata la documentazione relativa alla variante agli strumenti urbanistici del Comune di Faenza nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e comprensivo di VIA volontaria ai sensi della LR 4/2018 relativo al progetto denominato "Realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso sito in via Convertite, 6 in comune di Faenza", Ditta ENOMONDO Srl

SI TRASMETTE

in ottemperanza alla DGR Emilia Romagna n. 1795/2016, la Relazione Istruttoria per gli atti di vostra competenza.

INTRODUZIONE:

- Il proponente ENOMONDO Srl ha presentato domanda di attivazione della procedura di VIA in data 14 dicembre 2018, acquisita dalla Regione al Prot. PG.2018.746152 del 17/12/2018 allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) ed il progetto di cui all'oggetto.
- Il progetto è assoggettato al Procedimento autorizzatorio unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e della LR 4/2018 su richiesta volontaria del proponente, in quanto il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all'allegato B alla LR 4/2018, punto B.2.50 "Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazione di cui all'allegato C, lettera da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006".
- L'avviso è stato pubblicato nel BURERT n. 79 del 20/03/2019 periodico (Parte Seconda) e sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emiliaromagna.it/viavas>) dal 20/03/2019 per un periodo di 60 giorni.
- Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 4/2018, l'avviso al pubblico del 20/03/2019 tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90. In particolare gli atti che prevedono la pubblicazione sul BURERT sono: la modifica sostanziale di AIA; la variante agli strumenti urbanistici RUE e PCA del Comune di Faenza.

R.

- A seguito della pubblicazione dell'avviso nel BURERT n. 82 del 04/04/2018 per 60 giorni, non risultano essere pervenute osservazioni né alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, né all'Unione della Romagna Faentina.
- La documentazione è resa disponibile dalla Regione Emilia Romagna sul sito web, al link: <https://serviziambiente.regione.emiliaromagna.it/viavas>.
- Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 in quanto il progetto può interferire con SIC-ZPS IT4070022 "Bacini di Russi e Fiume Lamone", esterno all'area di progetto.
- Nell'ambito del Procedimento di cui all'oggetto, si sono espressi gli Enti coinvolti nel procedimento, in particolare si fa riferimento ai seguenti pareri:
- SNAM – Contributo ns PG 127988 del 14/08/2019
 - Regione Emilia Romagna – Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna – Valutazione di Incidenza Prot. n. 14480 del 28/01/2019
 - Ministero dell'interno – dipartimento dei Vigili del fuoco – Valutazione Prot. n. 5673 del 06/05/2019
 - Provincia di Ravenna – Settore Lavori Pubblici – Parere Prot. n. 17039 del 28/06/2019
 - ARPAE Servizio Territoriale – Parere sulla variante urbanistica PG 142761 del 17/09/2019
 - Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale – Parere Prot. n. 8082 del 24/09/2019
 - Terna Italia SpA – Parere Prot. n. 72041 del 16/10/2019
 - ARPAE Servizio Territoriale – Relazione Tecnica PG 161754 e PG 161745 del 21/10/2019

- Parallelamente al procedimento in oggetto, è stato attivato il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e comprensivo di VIA volontaria ai sensi della LR 4/2018 relativo al progetto denominato "Potenziamento dello stato ossidativo del depuratore mediante tecnologia Anammox, sito in via Convertite, 8 in comune di Faenza", Ditta Caviro Extra SpA. Anche nell'ambito di questo procedimento è ricompresa la Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Faenza.

- I due progetti si collocano planimetricamente come naturale prosecuzione dello stabilimento Caviro/Enomondo.

- Vista la forte interconnessione tra i due progetti delle Ditte Caviro Extra SpA e ENOMONDO Srl, il documento di VALSAT è stato redatto in maniera univoca per entrambi gli interventi e che quindi, la valutazione degli impatti è stata effettuata in modo cumulativo considerando la trasformazione urbanistica dell'intera area.

DESCRIZIONE stato attuale (sintesi):

Ad oggi lo stabilimento Caviro è autorizzato al trattamento di depurazione e digestione anaerobica di reflui di origine agroindustriale per un quantitativo annuo pari a 255.000 ton.

Dal trattamento dei reflui si producono biogas, convertito in energia, fanghi (digestati) ad utilizzo agronomico, e acque trattate, scaricate nella rete fognaria pubblica.

DESCRIZIONE del Progetto:

Il progetto prevede l'incremento del quantitativo annuo di ritiro di reflui di origine agroindustriale senza nulla mutare in termini qualitativi di codici EER.

Dal trattamento dei reflui si producono biogas, convertito in energia/biometano, produzione di ammendanti e biosolfato e fanghi aventi codice EER 020705 inviati allo stabilimento Enomondo per la produzione di ACF, nonché acque trattate nel depuratore aziendale, scaricate nella rete fognaria pubblica.

Il progetto prevede:

- la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio, dotato di Biofiltro, per la produzione di ammendante compostato con fanghi (ACF), che sarà collocato all'interno di un capannone di nuova costruzione di pianta rettangolare e superficie pari a circa 9.770 mq;
- la realizzazione di un nuovo piazzale per lo stoccaggio di scarti ligneo-cellulosici;
- la riconversione di un piazzale esistente per lo stoccaggio di ammendante compostato verde (ACV) attualmente in utilizzo a Caviro Extra per lo stoccaggio di fanghi;

- una nuova tettoia tamponata su tre lati di superficie pari a circa 5.000 mq per lo stoccaggio di ammendante compostato con fanghi (ACF);
- la realizzazione di un argine perimetrale verde a mitigazione degli impatti ambientali;
- la cessione gratuita al Comune della fascia di terreno confinante con via Cerchia, previa demolizione del rudere esistente e sistemazione a verde attrezzato.

Gli interventi previsti consistono in:

- urbanizzazione dell'area, con formazione di piazzali pavimentati in conglomerato bituminoso, dotati di rete fognaria di raccolta delle acque di dilavamento, che saranno convogliate all'impianto di depurazione aziendale dello stabilimento Caviro;
- capannone di compostaggio per la lavorazione del compost, completamente tamponato;
- tettoia tamponata su tre lati per deposito ACF;
- costruzione degli impianti tecnologici a servizio dell'attività, tra i quali impianto elettrico, impianto di aspirazione e trattamento aria del capannone di compostaggio (biofiltro e scrubber), impianto di illuminazione interna e impianto idrico antincendio.

DESCRIZIONE della Variante agli strumenti urbanistici:

La variante urbanistica è necessaria in quanto, per ciò che riguarda i profili urbanistici, gli interventi in ipotesi non risultano conformi alla pianificazione vigente nel territorio comunale di Faenza nei seguenti termini:

- Piano Strutturale Comunale Associato (PSC): L'area oggetto di intervento ricade negli ambiti di nuova previsione di cui all'art. 5.3 delle NdA del PSC, pertanto fino all'adozione del POC valgono le norme di zona del RUE che classifica l'area come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura" disciplinata dall'art. 13 delle NdA del RUE. Le aree si collocano nell'Ambito 14b del PSC "Ambito per nuovo insediamento produttivo sovracomunale".
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE): Parte dell'area oggetto di intervento ricade in "Ambito produttivo specializzato" di cui all'art. 8 delle NdA del RUE e parte in "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura" di cui all'art. 13 delle NdA del RUE. Detta area è sottoposta a POC ai sensi dell'art. 32.5 delle NdA del RUE. Tale articolo stabilisce che in attesa di approvazione del POC negli ambiti di cui all'art. 5.3 del PSC debba valere quanto disposto dal RUE.

Infine parte dell'area è soggetta al disposto della scheda U.67.

Gli interventi di progetto non sono compatibili con la pianificazione urbanistica vigente in quanto:

- È prevista la realizzazione di superficie utile, capannone compostaggio;
- L'intervento si configura come autorizzazione unica ex art. 208 Dlgs 152/06, di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, in quanto impianto di recupero di rifiuti;
- Non è prevista installazione di impianti correlati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- Parte dell'area è ad oggi classificata come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura".

Tramite la variante urbanistica, viene quindi proposta una modifica alla Scheda U67 nei seguenti termini:

La nuova classificazione che si propone sarà normata come segue:

"Perimetro di intervento per ampliamento impianti tecnologici finalizzati alla produzione di compost in potenziamento dell'attività Enomondo e connesse compensazioni ambientali

All'interno di tale area è ammessa la costruzione, da parte di Caviro Extra/Enomondo, di piazzali connessi ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile/trattamento di recupero rifiuti, di interesse pubblico, in ampliamento della attività preesistente e di capannone di compostaggio, e delle opere di compensazione ambientale nel pieno rispetto delle linee di attuazione individuate nella scheda di Valsat n. 14 del PSC del Comune di Faenza."

È necessario inoltre ampliare la superficie della scheda. L'ampliamento è quantificabile in circa 5.100 mq.

La nuova scheda U67, viene denominata U67*.

È necessaria anche la variante cartografica al RUE dell'area in cui è situata la centrale elettrica esistente. L'area ad oggi classificata come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura" diventerà "Ambito produttivo specializzato" di cui all'art. 8 delle NTA.

• **Classificazione Acustica Comunale:** Attualmente parte dell'area interessata dal progetto è classificata in Classe III "Aree di tipo misto" (Ld 60dBA – Ln 50 dBA). Per tale area, la variante comprende la modifica della Classificazione Acustica Comunale con l'attribuzione della Classe V "Aree prevalentemente industriali" (Ld 70dBA – Ln 60 dBA).

Inoltre viene proposto di modificare anche la classificazione acustica, dalla Classe III alla Classe V, delle aree che non fanno parte dei progetti in esame in quanto appartenenti alla stessa UTO (Unità Territorialmente Omogenea).

ANALISI per la sostenibilità della previsione:

Suolo e sottosuolo:

Le aree di stoccaggio, di lavorazione e la viabilità in previsione saranno pavimentati e dotati di sistema di raccolta delle acque di dilavamento, afferente al depuratore aziendale di Caviro. Pertanto il rischio di contaminazione della falda e dei suoli è da considerarsi basso.

Il terreno di risulta dalle operazioni di scotico sarà riutilizzato all'interno dello stesso sito aziendale per la formazione degli argini perimetrali e per la formazione di aiuole della barriera verde perimetrale.

Smaltimento acque:

RETE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO:

Allo stato attuale, le superfici pavimentate sono dotate di una rete fognaria per la raccolta delle acque di dilavamento dei materiali stoccati. Il recapito finale delle acque di dilavamento è il depuratore aziendale di Caviro.

Con l'attuazione del progetto, nell'ambito della realizzazione delle superfici pavimentate dei piazzali in progetto, verrà realizzata una rete fognaria che consenta di raccogliere tutte le acque di dilavamento ed inviarle al trattamento presso l'impianto di depurazione aziendale di Caviro.

Con l'attuazione di progetto, si avrà quindi un incremento di reflui afferenti al depuratore aziendale di Caviro.

L'impianto di depurazione aziendale di Caviro è adeguato e dimensionato per accogliere e gestire e trattare i nuovi flussi derivanti dall'attuazione del progetto, anche in considerazione degli interventi di potenziamento della fase ossidativa previsti dal progetto di Caviro.

SISTEMA DI LAMINAZIONE:

Le acque ricadenti sulle coperture delle strutture previste all'interno del progetto Enomondo (capannone di compostaggio e tettoia) saranno convogliate in vasca di raccolta da 10 mc per il riutilizzo a fini irrigui. L'eccedenza andrà a laminazione nel bacino previsto a fianco dell'esistente centrale Enomondo e successivamente sarà scaricata nel fosso stradale di via Cerchia (attivazione nuovo scarico in acque superficiali).

RETE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:

Allo stato attuale, le acque reflue industriali vengono convogliate al depuratore aziendale di Caviro. Con l'attuazione del progetto, non vengono prodotte nuove acque di processo.

Mobilità e traffico indotto:

La trasformazione dell'area comporta un incremento del traffico indotto sulle aree circostanti, nella misura di circa il 15% rispetto allo stato attuale.

In riferimento alla viabilità provinciale e comunale esistente che sarà interessata dai transiti, il volume di traffico generato dalla modifica degli insediamenti è significativo, ma tollerabile attraverso la messa in campo di misure di mitigazione del rischio.

Inquinamento acustico:

Il rumore indotto dall'attuazione del progetto è poco significativo rispetto a quello prodotto dall'insediamento produttivo esistente. Le analisi previsionali effettuate mostrano:

- un non aggravio l'impatto acustico generato dalle attuali lavorazioni della Ditta;
- il rispetto dei valori limiti di immissione sia assoluti che differenziali in corrispondenza dei ricettori sensibili individuati, sia in periodo di riferimento diurno che notturno;
- assenza di situazioni di conflitto in corrispondenza dei salti di classe acustica.

Inquinamento atmosferico:

Gli interventi di progetto comportano l'incremento delle emissioni in atmosfera diffuse, in particolare di PM10 e SOx, legate all'aumento di traffico indotto e all'aumento delle superfici di stoccaggio di materiali. Tali incrementi di emissione vengono compensati attraverso:

- cambio del parco auto dei veicoli aziendali verso auto elettriche e/o ibride;*
- installazione di n. 2 colonnine con 4 stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, nell'ambito del parcheggio aziendale esistente. L'accesso alla ricarica sarà gratuito per i dipendenti, visitatori e clienti;*
- accordo con i trasportatori per la conversione dei mezzi pesanti da diesel a metano/biometano;*
- realizzazione di una barriera a verde con piantumazioni lungo il confine Nord.*

Per il nuovo progetto la fase di maggiore criticità per le emissioni odorigene è quella del compostaggio.

Il nuovo impianto di compostaggio sarà dotato di impianto di aspirazione e trattamento dell'aria con biofiltro, per l'abbattimento degli odori, e con scrubber, per l'abbattimento delle polveri.

Campi elettromagnetici:

Gli interventi in progetto non contribuiscono all'inquinamento elettromagnetico presente in loco.

Produzione di rifiuti:

Sono garantiti:

- lo smaltimento delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento di depurazione;*
- la corretta gestione e il corretto smaltimento di eventuali rifiuti prodotti;*
- la corretta gestione dei rifiuti in ingresso.*

Consumi di risorse:

Non è previsto l'utilizzo di acqua. La trasformazione dell'area non comporta quindi un incremento del fabbisogno idrico.

Non è previsto un sostanziale incremento del consumo di energia. Le necessità energetiche di previsione saranno comunque coperte dall'energetica elettrica generata dalla centrale. Viene così mantenuta l'autosufficienza completa del sito produttivo, dal punto di vista energetico.

Per quanto riguarda le acque che ricadono sui tetti delle strutture previste dal progetto, è prevista la realizzazione di una vasca di raccolta da 10 mc per il riutilizzo delle stesse ad uso irriguo e che l'eccedenza sarà scaricata, previa laminazione, nel fosso stradale di via Cerchia.

Paesaggio:

Allo stato attuale l'area in esame è prettamente agricola.

L'area oggetto di trasformazione è ubicata in adiacenza all'esistente stabilimento Caviro/Enomondo. Pertanto il paesaggio negli intorni è antropizzato e presenta caratteristiche di tipo industriale.

Al confine con la via Cerchia il progetto prevede la realizzazione di un argine piantumato che permette la mitigazione dell'impatto visivo, in particolare per le abitazioni più prossime allo stabilimento e per la viabilità adiacente (via Cerchia).

Aree verdi:

Al confine con la via Cerchia il progetto prevede la realizzazione di un argine piantumato con funzione di verde di filtro e di mitigazione paesaggistica e degli impatti provenienti dall'attività Caviro/Enomondo.

È previsto l'impiego sia alberi di taglia medio grande, sia arbusti che abbiano la duplice funzione di specie di accompagnamento e di riempimento della parte basale di sviluppo degli alberi.

Sono previsti percorsi pedonali integrati con le aree verdi di filtro poste al confine Nord.

Ulteriori CONSIDERAZIONI:

CONSIDERATO che gli interventi in progetto sono direttamente connessi all'attività produttiva esistente.

CONSIDERATO che nella progettazione degli interventi sono state considerate tutte le fasce di rispetto e tutti i sottoservizi esistenti. È previsto lo spostamento ai confini del comparto del metanodotto SNAM Rete Gas, così da non interferire con le opere di progetto e permettere l'organico sviluppo del comparto.

CONSIDERATO che nella progettazione degli interventi sono state considerate tutte le fasce di rispetto e tutti i sottoservizi esistenti. È previsto lo spostamento ai confini del comparto del metanodotto SNAM Rete Gas, così da non interferire con le opere di progetto e permettere l'organico sviluppo del comparto.

CONSIDERATO che:

- non è prevista la realizzazione di civili abitazioni/alloggi residenziali;*
- non è previsto l'inserimento di nuove sorgenti luminose esterne. l'impianto di illuminazione dei volumi tecnici in previsione sarà realizzato con l'utilizzo di LED;*
- non è prevista la realizzazione di particolari servizi tecnologici.*

CONSIDERATO che gli interventi in oggetto non determinano incidenza negativa significativa sul Sito di Importanza Comunitaria e sulla Zona di Protezione Speciale interessati. L'intervento risulta quindi compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000.

CONSIDERATO che non vi sono elementi ostativi all'attuazione della variante oggetto di questa istruttoria.

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale che si sono espressi e le prescrizioni/condizioni/osservazioni in essi contenute.

FATTI SALVI i pareri, diversi da quelli sopra richiamati, e le autorizzazioni/atti/concessioni derivanti da altri Enti e Amministrazioni che saranno resi nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) in oggetto.

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalla variante in oggetto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la variante.

ESITO:

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat:

si propone la formulazione del PARERE MOTIVATO POSITIVO

per la Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Faenza nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e comprensivo di VIA volontaria ai sensi della LR 4/2018 relativo al progetto denominato "Realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso sito in via Convertite, 6 in comune di Faenza", Ditta ENOMONDO Srl., secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dalla L.R. 20/2000, dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016 e dalla L.R. 24/2017.

La procedura avviata per la variante in oggetto potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente, e con riferimento ai disposti del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella

procedura di valutazione ambientale, subordinata all'ottemperanza di quelle prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

Si indicano le seguenti raccomandazioni:

1. Dovrà essere rispettato quanto stabilito nell'ambito del Procedimento autorizzatorio unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e della LR 4/2018 e di tutti gli atti/autorizzazioni/concessioni/pareri in esso ricompresi.
2. In fase di cantiere dovranno essere attuati accorgimenti atti a limitare le emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di trasporto e sistemazioni dei materiali. Le lavorazioni dovranno inoltre essere organizzate in modo da limitare un aggravio dell'impatto acustico in corrispondenza dei recettori sensibili.
3. In riferimento alla depurazione dei reflui, le reti di intercettazione e convogliamento e l'impianto di depurazione dovranno essere opportunamente dimensionati al fine di poter accogliere e depurare i reflui generati dall'attuazione del progetto.
4. Dal punto di vista dell'acustica, le previsioni dovranno essere compatibili e dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti (sia relativamente all'installazione di eventuali sorgenti sonore, che attraverso la corretta progettazione degli edifici e l'ottimizzazione delle disposizioni interne) e gli eventuali interventi di mitigazione tali da garantire il rispetto dei livelli di rumore ammessi per l'area e per i ricettori sensibili esposti (definiti dalla normativa vigente) sia assoluti che differenziali.
5. In riferimento agli impatti odorigeni, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare la diffusione degli odori molesti, legati alle sostanze stoccate presso lo stabilimento ed alle lavorazioni effettuate.
6. Nell'ambito della gestione dei rifiuti, dovrà essere rispettato quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
7. Al fine di non incrementare il rischio idraulico, la progettazione dei nuovi fabbricati e dei manufatti sensibili dovranno tener conto della quota del tirante idrico indicata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.
8. Dal punto di vista dell'efficientamento energetico, i nuovi edifici dovranno almeno rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente sia per la tipologia di materiale di costruzione utilizzato che per l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili.
9. Per quanto riguarda i tetti degli edifici in progetto, dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa in merito alla riflettanza e ai criteri minimi ambientali delle nuove costruzioni.

A livello legislativo italiano, tramite il Decreto del 11 gennaio 2017 (GU n.23 del 28-1-2017), Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stabilito l'adozione dei criteri ambientali minimi per l'edilizia (CAM), allineandosi così alle strategie di tutela ambientale già diffuse a livello internazionale. Per quanto riguarda l'SRI, nella sezione 2.2.6 relativa alla "Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico", per le superfici impermeabili è previsto l'uso di materiali ad alto indice di riflessione solare come segue:

- Per le superfici esterne (es. percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, piste ciclabili etc.) un indice SRI ≥ 29 .
 - Per le coperture deve essere privilegiato l'impiego di coperture a tetto giardino (verdi); in caso di coperture non verdi, i materiali impiegati devono garantire un indice SRI di almeno 29, nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76, per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%.
10. La progettazione del verde dovrà essere realizzata con essenze autoctone e compatibili con l'ambiente circostante. Dovrà essere attuata manutenzione periodica delle aree verdi, così che ne venga mantenuta la naturalità e le funzioni ad essa attribuita.

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

CHE in riferimento alla richiesta del Comune di Faenza (Fascicolo 07-02-02 2019/2/0), relativa alla Variante di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Servizio

VISTO

- la Relazione geologica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle pre-visioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di depositi di palude e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;

2: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;

3: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre

grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;

5: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

6: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;

7: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione e perchè sono già stati individuati alcuni strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPTU e/o CPTe che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;

8: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;

9: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dalla Variante;

10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;

11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;

12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e smi il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato è approvato secondo quanto previsto dall'art. 34

della L.R. sopracitata che dispone che la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 4/2018, dalla procedura per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione Ambientale volontaria (VIA) ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 4/2018 per il progetto di realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso, in via Convertite 6 a Faenza.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante urbanistica attivata, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 4/2018, dalla procedura per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione Ambientale volontaria (VIA) ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 4/2018 per il progetto di realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso, in via Convertite 6 a Faenza. Il presente parere è subordinato all'ottemperanza delle "raccomandazioni" di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 25862 del 29.10.2019 e riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al SAC ARPAE di Ravenna;
6. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019 tenuto conto della sospensione dei termini conseguente a richiesta di integrazione;
7. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(ARCH. FABIO POGGIOLI)

